



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006280 P-4.22.25
del 14/07/2020



INVIATO PER INTEROPERABILITA'

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Senato della Repubblica
Ufficio rapporti con le istituzioni UE

e, p.c. A tutte le Amministrazioni pubbliche centrali
Nuclei di valutazione degli atti UE

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Dipartimento Funzione pubblica
Dipartimento Affari regionali e autonomie
Dipartimento politiche di coesione
Dipartimento della famiglia
Dipartimento pari opportunità
Dipartimento Politiche giovanili
Dipartimento Sport
Dipartimento per la trasformazione digitale
Nuclei di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la **"Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza"** COM (2020) 408-2020/01104COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, un ulteriore contributo alla relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, già inviata da questo Dipartimento con nota prot. n. 5584 del 22 giugno 2020, elaborata sempre dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Daria Provvidenza Petralia



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

Prot. 5490

Roma, - 9 LUG 2020

*ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI*

- Dipartimento per le politiche europee

Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

ROMA

Oggetto: COM (2020) 408 – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza. Relazione ex art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012. Ulteriore contributo.

Si fa seguito alla nota prot. n. 4985 del 18 giugno u.s., concernente la relazione in oggetto.

Al riguardo, si trasmette un ulteriore contributo pervenuto dal Dipartimento del Tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Olivero Zingales



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione Rapporti Finanziari Europei*

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

OGGETTO: COM(2020) 408 finale – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Si fa riferimento alla nota protocollo nr. 45894 dello 08/06/2020 trasmessa da codesto Ufficio Legislativo – Economia relativa alla richiesta di relazione prevista dall'art. 6, comma 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, inviata dal Dipartimento Politiche Europee.

La relazione in questione riguarda la proposta, presentata dalla Commissione il 28 maggio u.s, di Regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 e della risposta europea contenuta nel “pacchetto” Next Generation EU.

Si allega alla presente la relazione compilata per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO RIVERA

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.

- Codice della proposta: COM(2020) 408 final del 28/05/2020
- Codice interistituzionale: 2020/0104(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

- *Contesto: l'insorgere della pandemia di Covid-19 ha cambiato le prospettive economiche a livello dell'Unione. Si rende pertanto necessario, al fine di favorire una ripresa sostenibile e preservare il mercato unico, un orientamento e un'azione strategica per attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, evitando anche l'incremento delle divergenze tra gli Stati Membri.*
- *Finalità generali: erogare supporto finanziario per l'attuazione da parte degli Stati membri di riforme e investimenti, definiti dagli Stati membri richiedenti in coerenza con le priorità individuate nell'ambito del Semestre europeo, al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, mitigando le conseguenze socio-economiche della crisi e promuovendo la crescita sostenibile e la resilienza, sostenendo le transizioni verde e digitale e contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione. Si intende anche evitare che l'impatto potenzialmente transitorio delle misure di contenimento sanitario si traduca in un deterioramento permanente del potenziale di crescita attraverso l'operare di effetti di isteresi. La ratio economica della proposta è costituita dalla considerazione secondo cui, nonostante lo shock abbia natura simmetrica, l'impatto atteso sarà invece asimmetrico, in ragione del diverso periodo per cui sarà necessario tenere in vigore le misure restrittive, della diversa esposizione ai settori più colpiti dalla crisi (turismo, trasporti, ristorazione, servizi ricreativi e culturali) e del diverso spazio fiscale a disposizione. Tutti questi fattori, e in particolar modo l'ultimo, suggeriscono che la ripresa potrebbe essere disomogenea e che ulteriori fattori di divergenza all'interno dell'area potrebbero intervenire, in contraddizione con i principi di convergenza e solidarietà riconosciuti nei trattati, e, in ogni caso, con un danno per l'intera area. In quest'ottica, lo strumento ha l'obiettivo generale di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, mitigando le conseguenze socio-economiche della crisi e promuovendo la crescita sostenibile e la resilienza degli Stati Membri, attraverso l'erogazione di supporto finanziario (sussidi non rimborsabili e prestiti) condizionato al raggiungimento di specifici obiettivi di riforma e investimento, definiti in coerenza con le priorità del Semestre Europeo (art. 4).*
- *Proposte correlate: il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 da €1100 miliardi e il pacchetto Next Generation EU da €750 miliardi in cui questo strumento si inserisce e che*

include anche le proposte modificate per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e InvestEU. In particolare, in questo pacchetto vi è l'iniziativa complementare REACT EU (€55 mld) che sarà utilizzata per le azioni per il superamento degli effetti della crisi nel breve termine relative ai mercati del lavoro, all'assistenza sanitaria e alle PMI, per fornire un sostegno immediato e diretto alle economie degli Stati membri. Invece, il dispositivo per la ripresa e la resilienza sosterrà in particolare le riforme e gli investimenti a lungo termine, in particolare nelle tecnologie verdi e digitali, con un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia dell'Unione.

- *Elementi qualificanti ed innovativi: lo strumento presenta caratteri fortemente innovativi e senza precedenti nella storia dell'Unione, sia per quanto concerne l'eccezionale dispiegamento di risorse messe a disposizione degli Stati membri – €560 miliardi a prezzi del 2018 tra sussidi non rimborsabili (€310mld) e prestiti (€250mld) – finanziate tramite emissione di debito sui mercati finanziari da parte della Commissione con garanzia del bilancio UE, sia per quanto concerne le particolari modalità di erogazione, principalmente tramite sussidi, delle relative risorse. In quest'ottica, l'accesso ai fondi è, tuttavia, subordinato alla presentazione e all'effettiva implementazione da parte degli Stati membri richiedenti di un Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza, che sarà valutato dalla Commissione nell'ambito del Semestre europeo.*
- *Sia per quanto riguarda i sussidi non rimborsabili, sia per quanto riguarda i prestiti, le risorse finanziarie sono erogate a rate, a fronte del raggiungimento da parte degli Stati Membri degli obiettivi intermedi e finali dei rispettivi piani di riforma e investimento (art. 19). Lo Stato Membro beneficiario di supporto finanziario a titolo dello strumento ha, infatti, il dovere di riferire nell'ambito del Semestre Europeo, e su base trimestrale, circa i progressi conseguiti nella implementazione del piano di riforma e investimento (art. 20). Peraltro, come precisato dalla proposta di regolamento, qualora il contenuto di tali piani non dovesse rispettare in maniera soddisfacente i criteri fissati dall'Unione, nessuna risorsa finanziaria sarebbe erogata a vantaggio dello Stato richiedente.*
- *Tali previsioni sono unite alla facoltà attribuita al Consiglio di sospendere, su proposta della Commissione, l'erogazione di risorse nei confronti degli Stati che risultino inadempienti dei propri impegni di riforma e investimento (art. 9).*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 175 (terzo comma) del TFEU; in particolare:*
 - *Il suddetto articolo stabilisce che, laddove risultino necessarie azioni specifiche al di fuori dei fondi e fatte salve le misure decise nel quadro delle altre politiche dell'Unione, tali azioni possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, agendo in conformità alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;*
 - *in linea con la base giuridica il dispositivo previsto dal regolamento mira a contribuire al rafforzamento della coesione mediante misure che consentano agli Stati membri interessati di intraprendere una ripresa più rapida e più sostenibile dalla crisi della Covid-19 e di diventare più resilienti.*
 - *Per quanto concerne la compatibilità della proposta con il generale disposto dei Trattati e, in particolare, con il divieto per l'Unione di farsi carico degli impegni assunti dalle*

amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, e fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico (cd. no bail-out clause di cui all'art. 125 TFUE), si osserva come non appare sussistere alcun elemento di conflittualità con il disposto dell'articolo medesimo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia in Pringle, scopo dell'art. 125 TFUE è garantire che, al momento di contrarre debito, gli Stati Membri rimangano soggetti alle logiche del mercato e siano incentivati a mantenere una politica di bilancio virtuosa, contribuendo alla realizzazione di un obiettivo superiore, consistente nel mantenimento della stabilità finanziaria dell'Unione Europea. La Corte ha, peraltro, stabilito che non tutte le forme di assistenza finanziaria violano il disposto dell'art. 125, facendo salve tutte quelle misure che non costituiscano una garanzia diretta da parte dell'Unione o degli Stati membri dei debiti dello Stato beneficiario.

- Nel caso di specie, le risorse erogate attraverso lo strumento, non soltanto non rappresentano una generica forma di finanziamento delle passività dello Stato richiedente, essendo dirette a sostenere specifici piani di riforma e investimento concordati con la Commissione nel rispetto del quadro fiscale europeo, ma hanno come obiettivo primario la realizzazione di un superiore obiettivo di coesione sociale, economica e territoriale, coerente con i principi fondamentali di sussidiarietà e di proporzionalità.
- La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto il dispositivo rispetta i limiti delle competenze che sono attribuite alla UE nei Trattati in materia di coesione economica, sociale e territoriale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:
 - i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione si concentrano sulle attività i cui obiettivi non possano essere raggiunti in misura soddisfacente dai soli Stati membri;
 - l'intervento dell'Unione può dare un contributo supplementare rispetto all'azione dei soli Stati membri;
 - il sostegno viene fornito su richiesta dello Stato membro interessato su base volontaria e, di conseguenza, ciascuno Stato membro decide se sia necessaria un'azione da parte dell'Unione, alla luce delle possibilità disponibili a livello nazionale, regionale o locale.
 - Il rafforzamento della coesione e l'aumento della resilienza degli Stati rispetto all'impatto causato dalla pandemia sui rispettivi sistemi sanitari, sociali ed economici costituisce - nella logica della proposta di regolamento - un passaggio fondamentale per recuperare e consolidare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione. Appare pertanto coerente che una sfida di natura strutturale di tali proporzioni necessiti di un idoneo indirizzo e supporto da parte delle istituzioni europee. Tale supporto, rimane in ogni caso sottoposto ad una richiesta volontaria da parte del singolo Stato membro, circostanza che rappresenta, di contro, un significativo indice sul piano della proporzionalità dell'atto proposto. A fronte dell'individuazione da parte della Commissione delle generali esigenze di convergenza e transizione dell'Unione, particolarmente nei settori dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, è rimessa infatti alla valutazione interna dei singoli Stati Membri la scelta di usufruire o meno delle risorse rese disponibili dallo strumento, nei limiti delle rispettive quote di allocazione, presentando alla Commissione adeguati piani di riforma e investimento.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per

il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo. Il carattere volontario del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento proposto e la natura consensuale della cooperazione durante l'intero processo costituiscono un'ulteriore garanzia per il rispetto del principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva in quanto lo strumento per la ripresa e la resilienza offrirebbe un sostegno finanziario su larga scala e in buona parte sotto forma di sussidi agli investimenti pubblici e alle riforme volte a rendere le economie degli Stati membri più resilienti, accrescendo anche il potenziale di crescita. Importante ed innovativa la modalità di finanziamento dello strumento, basata su emissioni di titoli da parte della UE che sarebbero rimborsati solo nel lungo periodo (dopo il 2028). Lo strumento, se ben attuato, aiuterà inoltre gli Stati membri ad affrontare le sfide economiche e sociali cui sono confrontati in vari settori e a superare le fragilità strutturali presenti. In particolare, tali investimenti e riforme grazie a questo strumento si focalizzerebbero sulle sfide e sulle esigenze di investimento connesse alle transizioni verde e digitale in modo da garantire una ripresa sostenibile. Gli investimenti nelle tecnologie, nelle capacità e nei processi verdi e digitali, volti a facilitare la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica in vari settori chiave dell'economia, sono volti a creare posti di lavoro e una crescita sostenibile e consentiranno all'Unione e ai suoi Stati Membri di sfruttare al massimo il vantaggio nella corsa mondiale alla ripresa. Aiuteranno, inoltre, a rendere l'Unione e suoi Stati Membri più resilienti e meno dipendenti dall'esterno grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento.*
- *Il progetto è di particolare urgenza, vista la crisi in atto e l'importanza della ripresa e ricostruzione. Al fine di raggiungere il prima possibile un accordo, la proposta di regolamento in esame si basa sull'ultimo testo relativo alla proposta che istituisce un "programma di sostegno alle riforme", adottato dalla Commissione il 31 maggio 2018 nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, e apporta opportune modifiche al fine di rispecchiare gli obiettivi rivisti e la modalità di attuazione adattata del nuovo dispositivo.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto lo strumento rappresenterà un programma chiave per i prossimi anni. Fornirà sostegno finanziario non rimborsabile e prestiti agli Stati membri per sostenere gli investimenti pubblici e le riforme, come indicato nei rispettivi "piani per la ripresa e la resilienza" nazionali. In particolare, i prestiti integreranno il sostegno non rimborsabile e potranno beneficiare delle lunghe scadenze e dei tassi di interesse favorevoli di cui usufruisce l'Unione. Essi saranno pertanto particolarmente interessanti e vantaggiosi per gli Stati membri che devono far fronte a costi di finanziamento più elevati. Inoltre, il sostegno non rimborsabile nell'ambito del dispositivo sarà particolarmente vantaggioso per i Paesi con un reddito pro capite inferiore e con un elevato tasso di disoccupazione ed adeguato alle grandi sfide economiche e sociali che questi Paesi devono affrontare. La chiave di allocazione al momento prevista nella proposta, vedrebbe l'Italia tra i maggiori paesi beneficiari in valore assoluto.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *La proposta è attualmente oggetto di negoziato in Consiglio e dovrà essere adottata con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio a seguito degli ulteriori passaggi istituzionali previsti dalla procedura legislativa ordinaria. Il negoziato è al momento incardinato presso il Gruppo di Lavoro dei Consiglieri finanziari, il Coreper, il Consiglio Affari Generali e il Consiglio Europeo. In sede Ecofin è stato svolto uno scambio di vedute sull'argomento.*
- *Considerati i legami con il QFP e la decisione sulle Risorse Proprie dell'UE, lo strumento potrebbe non essere operativo prima del gennaio 2021.*
- *Nei negoziati al momento in corso, l'Italia ha espresso un sostegno di massima all'architettura proposta, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio fra grants (da considerare un livello minimo) e loans e per le modalità di finanziamento dello strumento. Le dimensioni totali rappresentano un minimo ammontare da non ridimensionare. L'Italia ha anche ricordato l'importanza di tutelare l'ownership nell'elaborazione dei piani di riforma e investimento; espresso la contrarietà all'introduzione di condizionalità macroeconomiche eccessivamente penalizzanti per l'utilizzo dello strumento. È stato inoltre chiesto di valutare la possibilità di considerare spese eleggibili ai fini del finanziamento dei Piani a partire da date anteriori a quelle di avvio del Programma che, nel caso della presentazione anticipata ad ottobre dei piani nazionali, permetterebbe di avere le risorse disponibili già a partire dal prossimo 1 gennaio. Infine, è stato chiesto alla Commissione di allineare la reportistica prevista su base trimestrale all'orizzonte degli esborsi ora previsti invece su base biennale.*
- *Elementi di criticità da attenzionare, riguardano la tempistica relativa all'erogazione e utilizzo delle risorse; il possibile snellimento e velocizzazione della valutazione del contenuto dei piani per la ripresa e la resilienza nonché delle procedure per effettuare i pagamenti; gli obblighi di reporting trimestrale sull'attuazione dei piani nazionali nell'ambito del processo del Semestre europeo; l'assenza nel nuovo quadro di uno strumento destinato solo ai Paesi dell'area dell'euro che risponda a necessità strutturali dell'architettura dell'eurozona.*
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:*
 - *in merito alle disposizioni relative a "Comunicazione e informazioni" (Capo V) sarebbe opportuno allineare la reportistica ora prevista su base trimestrale agli esborsi che nell'attuale proposta sono effettuati su base biennale;*
 - *in merito alle tempistiche è stato richiesto di valutare la possibilità di considerare spese eleggibili ai fini del finanziamento dei Piani a partire da date anteriori a quelle di avvio del Programma;*
 - *occorre valutare la possibilità di limitare la fase competitiva nella distribuzione delle risorse, privilegiando una attribuzione secondo le chiavi di allocazione nazionali;*
 - *eventuali modifiche dei criteri di allocazione non dovranno andare a discapito dei Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia e affetti da difficoltà e carenze strutturali che devono essere affrontate per garantire una ripresa solida e duratura;*
 - *in merito alle procedure cui sottoporre gli atti di implementazione della Commissione, sarebbe opportuno prevedere un rinvio alla Procedura di consultazione, più rapida e meno invasiva, in luogo della Procedura d'Esame attualmente richiamata dal combinato disposto degli artt. 17(7) e 27(2) della proposta, al fine di garantire un'adozione più agile e rapida della Decisione relativa ai Piani presentati dagli stati;*
 - *per ciò che attiene la decisione di accertamento del soddisfacente raggiungimento delle milestones e dei relativi pagamenti (art. 19) attualmente anch'essa sottoposto a Comitologia (procedura d'Esame), appare preferibile un rinvio alla Procedura di Consultazione o una esplicita delega alla Commissione ex Art. 290 TFUE.*

- *Occorre tenere conto della dimensione Euro Area nell'individuazione delle priorità di riforma e di investimento dello Strumento; in ogni caso, l'assenza nel nuovo quadro di uno strumento destinato solo ai Paesi dell'area dell'euro che risponda a necessità strutturali dell'architettura dell'eurozona rende opportuno un confronto sulla questione nel contesto di una revisione di medio-lungo periodo.*
- *L'uso del Strumento di Supporto Tecnico, collegato alla presente proposta, andrebbe consentito sin da subito, nelle more dell'approvazione delle modifiche contenute nel pacchetto Next Generation EU.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Nel rinviare alle considerazioni della Ragioneria Generale dello Stato sull'impatto finanziario a livello nazionale, si riporta di seguito, ad ogni buon fine, l'illustrazione delle voci di entrata e uscita a livello UE come individuate nella proposta.

Entrate: contributi finanziari e prestiti

- *la dotazione finanziaria per l'attuazione del dispositivo¹ è fissata a 602 905 000 000 EUR (a prezzi correnti). La dotazione sarà finanziata con le operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione come previsto dalla proposta di regolamento per l'istituzione di un Recovery Instrument [COM(2020) 441 final/2] e dalla emendata proposta di decisione del Consiglio sul sistema di risorse proprie dell'Unione Europea [COM(2020) 445 final]. L'importo sarà messo a disposizione degli Stati membri sotto forma di sostegno non rimborsabile in regime di gestione diretta (per un importo totale di 334 950 000 000 EUR a prezzi correnti) e sotto forma di prestiti fino a un importo di 267 955 000 000 EUR a prezzi correnti. L'importo destinato al sostegno non rimborsabile rappresenta un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.*
- *Lo strumento ha carattere eccezionale e temporaneo, legato, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, alle finalità di sostegno alla ripresa dell'economia europea colpita dalle conseguenze dell'emergenza di COVID-19. Al fine di massimizzare l'efficacia dello strumento, concentrandone le risorse nei primi anni di ripresa, il periodo di disponibilità di tali risorse è limitato al 31 dicembre 2024, sia per quanto riguarda il sostegno finanziario non rimborsabile che il sostegno sotto forma di prestiti. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri che presenteranno idonei piani di riforma e investimento potranno chiedere che gli vengano allocate risorse a titolo di sussidio non rimborsabile nei limiti dei rispettivi massimali finanziari. Si prevede che almeno il 60% delle risorse venga assegnato in questo modo entro la fine del 2022. Nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, le risorse eventualmente non allocate saranno messe a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso un sistema di chiamate competitive predisposto dalla Commissione. Inoltre, entro il 31 dicembre 2024, gli Stati membri che ne faranno richiesta alla Commissione potranno ricevere supporto finanziario aggiuntivo a titolo di prestito, in aggiunta alle risorse allocate a titolo di sussidio non rimborsabile, per il finanziamento dei maggiori oneri legati all'implementazione di riforme e investimenti aggiuntivi, e fino al raggiungimento del relativo massimale finanziario.*
- *Gli impegni di bilancio possono, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni, con un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni.*
- *Gli Stati membri potranno beneficiare di un contributo finanziario sotto forma di un sostegno*

¹ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0408R\(02\)&qid=1591864716728&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)&qid=1591864716728&from=EN)

non rimborsabile. L'importo massimo per Stato membro sarà stabilito in base a un criterio di ripartizione definito (allegato I al Regolamento). Per l'Italia, il contributo finanziario può raggiungere un valore massimo di 63.380 milioni di euro (a prezzi del 2018). Tali importi saranno calcolati in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro (articolo 10 del Regolamento).

- *Oltre al sostegno non rimborsabile, gli Stati membri avranno la possibilità di chiedere un prestito. Il prestito mirerà a finanziare ulteriori riforme e investimenti. La richiesta di prestito può essere presentata insieme al piano, o in un secondo momento accompagnata da un piano rivisto (articolo 12 del Regolamento). L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supererà il 4,7% del suo reddito nazionale lordo. In circostanze eccezionali sarà possibile incrementare l'importo massimo, compatibilmente con le risorse disponibili.*
- *Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto di esecuzione della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente.*

Uscite: il finanziamento del bilancio UE e nuove risorse proprie

- *Il dispositivo rappresenterà un programma chiave dello strumento dell'Unione europea per la ripresa che fa parte del quadro finanziario pluriennale rivisto. I fondi ottenuti dovranno essere rimborsati attraverso i futuri bilanci dell'UE - non prima del 2028 e non oltre il 2058².*
- *Come specificato dalla Comunicazione della Commissione sul bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea³, il nuovo contesto economico e la necessità di gestire in modo sostenibile il rimborso dei fondi raccolti nell'ambito della proposta relativa all'intero pacchetto di Next Generation EU, di cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisce il primo pilastro, rafforzano gli argomenti a favore di una riforma sostanziale delle modalità di finanziamento del bilancio della UE. La Commissione continua a ritenere che l'eliminazione graduale di tutte le correzioni renderà più equilibrato il quadro finanziario pluriennale. Tuttavia nell'attuale situazione, dato l'impatto economico della pandemia di Covid-19, l'eliminazione delle correzioni comporterebbe aumenti sproporzionati dei contributi a carico di alcuni Stati membri nel periodo 2021-2027. Onde evitarli, le attuali correzioni potrebbero essere eliminate gradualmente nel corso di un periodo molto più lungo di quello previsto dalla Commissione nella sua proposta del 2018.*
- *Per raggiungere la capacità di bilancio necessaria per compensare le potenziali passività connesse al finanziamento di Next Generation EU, e nel rispetto della disciplina di bilancio, la decisione sulle risorse proprie riveduta comprenderà un incremento eccezionale e temporaneo dei massimali delle risorse proprie per impegni e pagamenti pari allo 0,6 % del reddito nazionale lordo dell'UE.*
- *Nuove risorse proprie si aggiungerebbero alle risorse proprie tradizionali, a una risorsa propria basata sull'IVA semplificata e ai contributi nazionali. Tra le proposte figurano anche una risorsa propria basata sui rifiuti non riciclati di imballaggi di plastica, una basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, che potrebbe essere estesa anche ai settori marittimo e aeronautico, e un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera.*

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&from=EN>

³ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

Ancora, potrebbe essere introdotta una tassazione dell'economia digitale, sulla base del lavoro dell'OCSE sulla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *Lo Stato membro dovrà trasmettere alla Commissione Europea i propri piani per la ripresa e la resilienza, sotto forma di allegato ai rispettivi Piani Nazionali di Riforma, da presentarsi, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo, entro il 30 aprile di ogni anno. Una bozza del piano può, altresì, essere trasmessa anticipatamente entro il 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. I piani devono contenere un pacchetto di misure per l'implementazione di riforme e di progetti d'investimento pubblico per i 4 anni successivi, coerente con le specifiche sfide e priorità individuate per ciascuno Stato membro nell'ambito del Semestre europeo, nonché con le informazioni incluse nei rispettivi Piani Nazionali di Riforma, piani nazionali integrati per l'energia e il clima, piani per la transizione giusta, accordi di partenariato e programmi operativi nell'ambito dei fondi dell'Unione. Nei piani è, in particolare, necessario illustrare, in maniera esaustiva e motivata, l'impatto delle misure individuate, le milestones e gli obiettivi perseguiti, con indicazione dei relativi indicatori di risultato, il cronoprogramma per l'implementazione delle riforme (max. 4 anni) e degli investimenti (max. 7 anni), i costi totali stimati, e ogni altra informazione rilevante. Il piano proposto può includere, se del caso, una richiesta di prestito addizionale per ulteriori riforme e investimenti.*
- *Le misure contenute nei piani per la ripresa e la resilienza devono riferirsi a politiche in materia di coesione economica, sociale e territoriale, di transizione verde e digitale, di salute, di competitività, di resilienza, di produttività, di istruzione e competenze, di ricerca e innovazione, di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di occupazione e investimenti, e di stabilità dei sistemi finanziari. Nella predisposizione della proposta, gli Stati membri possono collaborare con la Commissione, sia tramite scambio di buone pratiche sia tramite attivazione del Technical Support Instrument.*
- *Lo Stato membro interessato riferirà trimestralmente, nell'ambito del Semestre europeo, circa i progressi e i risultati raggiunti nell'implementazione dei piani di riforma e investimento. Le relazioni trimestrali degli Stati membri devono essere adeguatamente rispecchiate nei relativi Programmi Nazionali di Riforma.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*
- *Regioni e autonomie locali saranno, ad ogni modo, coinvolte, nei limiti delle rispettive competenze, nella elaborazione e attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *La norma non incide in maniera diretta sull'organizzazione della pubblica amministrazione, né in termini di costi di adeguamento, né in termini di semplificazione burocratica/normativa.*
- *L'elaborazione e attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza richiederà, tuttavia, uno sforzo sinergico significativo da parte delle Amministrazioni coinvolte, per il quale sarà opportuno riflettere in termini di rafforzamento delle strutture deputate.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *Le restrizioni imposte per contenere la diffusione del virus hanno rallentato l'attività economica, che in alcuni casi si è praticamente fermata. Si sono verificate perturbazioni delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione, come pure interruzioni degli scambi di beni e servizi. La spesa delle famiglie e gli investimenti privati sono scesi ai minimi storici. L'economia dell'Europa e la maggior parte dei suoi ecosistemi industriali hanno funzionato con una capacità molto ridotta.*
- *Il dispositivo per la ripresa e la resilienza proposto offrirà un sostegno finanziario su larga scala agli investimenti pubblici e alle riforme che renderanno le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro.*
- *Esso aiuterà inoltre gli Stati membri ad affrontare, in modo ancora più urgente in seguito alla crisi, le sfide economiche e sociali cui sono confrontati in vari settori, come ad esempio l'ambito sociale, l'occupazione, le competenze, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione o la salute, ma anche quelle relative al contesto imprenditoriale, compresi la pubblica amministrazione e il settore finanziario.*

Altro

- *Tutte le Amministrazioni dovranno essere coinvolte, in particolare, per l'elaborazione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza. La proposta in questione presenta inoltre diversi legami con il resto delle proposte del "pacchetto" Next Generation EU nonché con la Proposta relativa al nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27.*
- *La proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate*




Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

– **Codice della proposta:** COM(2020) 408 del 28/05/2020

– **Codice interistituzionale:** 2020/0104(COD)

- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) La proposta di Regolamento, una volta approvata sarebbe direttamente applicabile agli Stati Membri. Al momento, non si riscontrano corrispondenze con alcuna normativa nazionale. Per gli oneri finanziari si rimanda a quanto descritto	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)